



Statuto approvato nell'Assemblea del 25/02/2011

Art. 1

Tra i Comuni, le Unioni di Comuni, le Province pugliesi e la Regione Puglia è costituito un Consorzio, denominato "Consorzio Teatro Pubblico Pugliese".

Il Consorzio è Ente Pubblico Economico ai sensi dell'art. 31 comma 8 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e non ha fini di lucro. Ha sede in Bari. La sua durata è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con decisione dei soci con la maggioranza prevista dal successivo art. 6 comma 3.

Art. 2

Il Consorzio promuove e sostiene la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo in Puglia, la crescita del pubblico, il rinnovamento e l'internazionalizzazione della scena, lo sviluppo della filiera dello spettacolo, delle connesse professionalità artistiche, tecniche ed imprenditoriali che operano nella regione, e dell'attrattività del territorio pugliese attraverso lo spettacolo dal vivo. Il Consorzio favorisce altresì la formazione del pubblico e di figure professionali nell'ambito della cultura e dello spettacolo.

Con particolare riguardo alla produzione regionale pugliese, il Consorzio sviluppa la propria attività predisponendo azioni specifiche dedite alla valorizzazione della stessa.

Art. 3

Possono aderire al Consorzio, in qualità di Soci, i Comuni o le Unioni di Comuni pugliesi che dispongono di spazi teatrali di proprietà o in uso e le Province pugliesi, versando una quota di adesione annuale per abitante, fissata dall'Assemblea dei Soci, secondo i rilevamenti dell'ultimo censimento. In caso di variazione da apportare alla quota annua l'Assemblea dei Soci delibera con atto adottato con la maggioranza dei 2/3 delle quote di adesione.

Può aderire al Consorzio la Regione Puglia, versando una quota di adesione annuale nel rispetto del dispositivo dell'articolo 39 della Legge Regionale n. 19 del 31/12/2010.

La Regione potrà conferire al Consorzio risorse ulteriori di derivazione regionale, comunitaria e statale per la realizzazione di specifici progetti e/o servizi nel rispetto delle finalità di cui all'art.2.

La gestione di tali progetti e/o servizi sarà coordinata dal "Dirigente responsabile dei progetti e dei servizi direttamente affidati dalla Regione" di cui al successivo art. 7, punto 2, lett.b).

Le Amministrazioni aderenti al Consorzio sono obbligate a predisporre apposita deliberazione di approvazione del presente Statuto e dell'allegata convenzione, ai sensi dell'art. 31 comma 2 del T.U.E.L. D. Lgs n. 267/2000; sono altresì obbligate a predisporre apposita deliberazione di riconoscimento della quota annua da versare, quale spesa fissa da erogare nel primo bimestre di ogni esercizio.

Il mancato adempimento nei termini suddetti sarà portato all'esame dell'Assemblea dei Soci, che sarà chiamata a deliberare per l'eventuale esclusione dal Consorzio dell'Amministrazione inadempiente.

I Soci possono recedere adottando gli atti necessari entro il trenta giugno di ogni anno, con effetto dall'anno successivo.

Art. 4

Il Consorzio opera secondo il regime previsto per le Aziende Speciali ex art. 114 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto compatibile.

Il Consorzio opera esclusivamente per gli enti Soci, che affidano al medesimo l'erogazione dei servizi pubblici attinenti all'oggetto specificato nell'art.2 del presente Statuto. Il Consorzio non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti, pubblici o privati. La gestione organizzativa e amministrativa dei progetti e dei servizi affidati dalla Regione su specifiche risorse di derivazione regionale, comunitaria e statale è separata dalle altre attività, ed è coordinata da apposito dirigente del TPP, che ne è direttamente responsabile.

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consorzio adotta il bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del C.C., rispettandone modalità e termini di presentazione.

L'eventuale attivo di bilancio è destinato ad implementazione dell'attività istituzionale del Consorzio a favore dei Soci.

L'eventuale passivo di bilancio deve essere riassorbito entro l'esercizio successivo al suo accertamento, pena la decadenza degli organi di gestione e la costituzione del Collegio dei Revisori in Comitato ad acta per il ripiano delle passività e la convocazione dell'Assemblea per la nomina dei nuovi organi di gestione.

Art. 5

Organi del Consorzio sono: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Collegio dei Revisori ed il Direttore. Nella composizione degli Organi del Consorzio saranno salvaguardati i principi relativi alla pari opportunità.

Art. 6

L'Assemblea, che delibera sugli indirizzi generali dell'attività per il conseguimento dei compiti statutari, è composta dai legali rappresentanti degli Enti Soci o loro delegati; la delega della rappresentanza deve essere comunicata con atto scritto.

Ogni socio è responsabile ed esprime il voto in proporzione alla propria quota di adesione annuale.

Le sedute di Assemblea sono valide:

- a) in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 delle quote di adesione;
- b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno cinque soci in rappresentanza di almeno il 10 per cento delle quote di adesione degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte se approvate dalla maggioranza assoluta delle quote di adesione dei soci presenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono rappresentare i soci nell'Assemblea.

Compiti dell'Assemblea sono:

- a) L'elezione del Consiglio di Amministrazione;
- b) L'elezione del Presidente e del Vice Presidente, tra i componenti del CdA, con la maggioranza dei 2/3 delle quote di adesione nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione con il voto favorevole di almeno cinque soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta delle quote di adesione;
- c) la nomina dei Revisori dei Conti;
- d) la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi di incompatibilità ed ineleggibilità
- e) la decadenza, per gravi inadempienze, dei soci e la presa d'atto degli atti di recesso comunicati entro il trenta giugno;
- f) l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo annuale;

- g) la determinazione della quota annuale di adesione a carico dei Soci;
- h) l'approvazione del piano e della disciplina sulle assunzioni del personale;
- i) l'approvazione del compenso agli amministratori ed ai sindaci revisori;
- j) la vigilanza sull'operato del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- k) l'approvazione delle domande di ammissione dei nuovi soci;
- l) l'approvazione di tutti gli atti relativi al patrimonio del Consorzio;
- m) l'approvazione delle modifiche dello Statuto, con la maggioranza di 2/3 delle quote di adesione nelle prime tre votazioni; a partire dalla quarta votazione con il voto favorevole di almeno cinque soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta delle quote di adesione;
- n) l'approvazione della proposta di scioglimento del Consorzio e la costituzione del Collegio dei Revisori in Comitato Liquidatore, con la maggioranza dei 2/3 delle quote di adesione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca e ne fissa l'ordine del giorno secondo quanto stabilito, per i tempi, le modalità ed i criteri di gestione delle sedute, in un apposito regolamento approvato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea deve essere obbligatoriamente convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione annuale e per l'approvazione del conto consuntivo annuale.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea; è costituito da soggetti esterni all'Assemblea, dotati di esperienza qualificata nel settore, e si compone, con effetti dal primo rinnovo ai sensi della L. 122/2010, di cinque consiglieri, di seguito indicati:

- tre rappresentanti scelti dai Comuni Soci raggruppati in tre diversi ambiti territoriali determinati dall'Assemblea;
- un rappresentante scelto da tutte le Amministrazioni Provinciali Socie;
- un rappresentante indicato dal Presidente della Regione o da suo delegato.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i diversi ambiti territoriali della Regione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

Compiti del Consiglio di Amministrazione sono:

- a) nominare il Direttore, su proposta del Presidente, scelto tra figure professionali dotate di riconosciute competenze in ambito amministrativo-finanziario e manageriale;
- b) nominare, d'intesa con la Regione, il dirigente responsabile dei progetti e dei servizi direttamente affidati dalla Regione stessa. Il dirigente è individuato tra i dipendenti di più elevato livello del Consorzio, di riconosciuta competenza in ambito programmatico e gestionale e in possesso di esperienza poliennale nel campo dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali. Detto dirigente, con autonomo potere di impegno e di spesa, compie tutti gli atti di amministrazione e di gestione dei progetti affidati dalla Regione, dirige e coordina il relativo personale e le attività previste. Egli è tenuto a trasmettere al Direttore tutti i suoi atti amministrativi, gestionali e contabili per la redazione del bilancio.
- c) nominare, su proposta del Direttore, in relazione alle esigenze specifiche della programmazione del Consorzio, il Dirigente Responsabile delle Attività Teatrali individuato tra i dipendenti di più elevato livello del Consorzio. Al Responsabile Attività Teatrali, che potrà avvalersi, previa autorizzazione del Direttore, di collaboratori incaricati per le singole attività, è attribuito, tra gli altri, il compito precipuo di predisporre e sottoscrivere gli atti relativi ai finanziamenti ministeriali e regionali;
- d) approvare i criteri tecnico – finanziari per le attività del Consorzio;
- e) adottare, entro la fine del mese di ottobre di ogni anno, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, e convocare l'Assemblea per il relativo esame ed approvazione;
- f) adottare, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 giorni in caso di particolari esigenze, il bilancio consuntivo, e convocare l'Assemblea per il relativo esame ed approvazione, per il successivo deposito presso il Registro delle Imprese;

- g) approvare i regolamenti per il funzionamento e la gestione degli organi, del personale e dei servizi;
- h) approvare l'assunzione e la cessazione dei rapporti con il personale;
- i) approvare l'avvio di azioni attive e passive in ogni sede giurisdizionale;
- j) attribuire ai propri membri, su proposta del Presidente, eventuali deleghe su attività specifiche;
- k) ogni altro adempimento non previsto tra i compiti dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, fissando gli argomenti all'ordine del giorno secondo quanto stabilito, per tempi, modalità e criteri di gestione delle sedute, in apposito regolamento approvato dal Consiglio stesso.

Art. 8

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e sovrintende all'attività amministrativa ed organizzativa del Consorzio, assicurando il coordinamento tra l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

Compiti del Presidente sono:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea;
- b) la vigilanza sul funzionamento dei servizi e degli uffici in relazione all'efficienza degli stessi per le attività programmate;
- c) l'emissione di ordinanze per l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e per l'attuazione dei Regolamenti;
- d) lo svolgimento di ogni compito demandato dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti nei limiti di spesa fissati dal bilancio;
- e) la trasmissione agli Enti soci, entro quindici giorni dalla relativa adozione, degli atti fondamentali, in particolare quelli previsti alle lett. d), e), f), g), j), k), l), m) dell'art. 6 del presente Statuto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell'esercizio delle relative funzioni nei casi di impedimento temporaneo.

Art. 9

L'incarico del Direttore è regolato da apposito contratto; la sua durata è triennale ed è rinnovabile.

Il Direttore compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed attinenti la gestione, dirige e coordina il personale e le attività del Consorzio, ad esclusione dei progetti direttamente affidati dalla Regione, esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Amministrazione e alla Assemblea, a cui sottopone per l'approvazione il Bilancio di Previsione annuale, il conto consuntivo ed i relativi allegati.

Sovrintende a tutta l'attività del Consorzio, ad esclusione dei progetti direttamente affidati dalla Regione, e garantisce la regolarità amministrativo-finanziaria di tutti gli atti connessi.

Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Dirigente Responsabile delle Attività Teatrali, individuato tra i dipendenti di più elevato livello del Consorzio.

Art. 10

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi più due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori Contabili, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea all'atto della nomina stabilisce il compenso per l'intero triennio, che comunque non può essere inferiore alle tariffe professionali applicabili.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

Il Collegio resta in carica per tre esercizi e scade alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica. L'incarico è rinnovabile, ed il Collegio uscente rimane in carica fino all'accettazione della nomina da parte dei Componenti del nuovo Collegio.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed esercita il controllo contabile.

Art. 11

Il sistema di governance relativo alle cariche di Presidente, Vicepresidente e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve assicurare l'equilibrio tra le diverse tipologie di istituzioni aderenti al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese.

Art. 12

Ogni controversia tra i Soci ed il Consorzio sarà demandata ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali designati dall'Anci regionale, e presieduto da un membro designato dall'Upi regionale.

Art. 13

La carica di Presidente, di Vice Presidente, di componente Consiglio di Amministrazione e di Direttore è incompatibile con altre attività che siano in conflitto con quelle svolte dal Consorzio, secondo le norme vigenti.

Art. 14

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile che disciplinano le Associazioni senza scopo di lucro.